

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA
REPUBBLICA DI SAN MARINO AGGIUNTIVO ALLA
CONVENZIONE DI AMICIZIA E BUON VICINATO
DEL 31 MARZO 1939

Il Governo italiano e il Governo della Serenissima Repubblica di San Marino, allo scopo di venire incontro alle esigenze economiche e di maggiore sviluppo della Repubblica di San Marino, nel tradizionale spirito di amicizia e di collaborazione fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

ART. 1

Il Governo della Repubblica italiana autorizzerà la Cassa Depositi e Prestiti a concedere, all'entrata in vigore della presente Convenzione, un mutuo per 20 miliardi di lire, ammortizzabile in 35 annualità, al tasso di interesse annuo praticato dalla Cassa stessa al momento della concessione del mutuo.

ART. 2

Il Governo della Repubblica di San Marino verserà le annualità occorrenti per l'ammortamento del mutuo di cui all'art. 1 - comprensive delle quote di capitale ed interessi calcolate con riferimento alla data dell'effettivo versamento - al Tesoro italiano il quale, dopo averle riscosse, provvederà a corrisponderle alla Cassa Depositi e Prestiti per conto del Governo di San Marino.

A tal fine, il Governo della Repubblica di San Marino concede al Tesoro italiano, a concorrenza dell'ammontare di ciascuna delle annualità di cui al comma precedente, la garanzia del canone annuo corrisposto dalla Repubblica italiana alla Repubblica di San Marino, in base all'art. 52 della Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato del 31 marzo 1939, modificato dagli Accordi Aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953, il 20 dicembre 1960, il 6 marzo 1968, il 10 settembre 1971, il 10 luglio 1974, dallo scambio di note del 18 maggio 1978 e dal presente accordo aggiuntivo. ./.

ART. 3

A modifica dell'Art. 52 della Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato del 31 marzo 1939, successivamente modificato dagli Accordi Aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953, il 20 dicembre 1960, il 6 marzo 1968, il 10 settembre 1971, il 10 luglio 1974 e dallo scambio di note del 18 maggio 1978, la somma che il Governo italiano versa al Governo di San Marino in corrispettivo delle rinunce fatte da quest'ultimo agli articoli 44, primo comma, 45, primo comma, e 47, numeri 1, 2, 3 e 4 della Convenzione del 31 marzo 1939 e successive modifiche, è elevata, a partire dal 1° gennaio 1983, in esenzione da qualsiasi imposta o tassa comprese quelle di bollo e di quietanza, a 9 miliardi di lire annue, da corrisponderci in ratei semestrali anticipati.

ART. 4

Il presente Accordo sarà sottoposto a ratifica ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in San Marino, in duplice originale in lingua italiana, il giorno 26 del mese di gennaio dell'anno 1984.

Per il Governo
della Repubblica italiana

(Paolo Giorgieri)

Paolo Giorgieri

Per il Governo
della Repubblica di San Marino

(Giordano Bruno Reffi)

Giordano Bruno Reffi

